



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. sentenza 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019) nr. 24, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Misure di prevenzione – Misure di prevenzione applicate dal questore e dall'autorità giudiziaria – Misure di prevenzione personali e patrimoniali – Disciplina – Soggetti destinatari – Tipologia delle misure e loro presupposti – Decisione – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in riferimento ad art. 2, Protocollo n. 4, Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali – Illegittimità costituzionale parziale – Inammissibilità.

La Corte riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi di M. S.; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a); 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a); 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 154 del 2017); 7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, dal Tribunale ordinario di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 115 del 2017); 8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, tutte sollevate dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 146 del 2017).

Sul punto, si veda il comunicato stampa, di seguito riportato, del 27 febbraio 2019.

C. Cost. sentenza 23 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019) nr. 25, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Inosservanza degli obblighi di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” – Sanzione penale – Illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale parziale consequenziale ex art. 27 legge n. 87 / 1953.

La Corte 1) dichiara inammissibile l'intervento di M.S.; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"; 3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

Al riguardo, si veda il comunicato stampa, successivamente riportato, del 27 febbraio 2019.

C. Cost. sentenza 5 dicembre 2018 (dep. 27 febbraio 2019) nr. 26, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Misure di prevenzione patrimoniali – Confisca di beni alla criminalità organizzata – Tutela dei terzi creditori – Disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 – Soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione al credito – Limitazione ai soli creditori titolati – Carenza, nel caso di specie (qualificazione della debitrice come impresa artigiana), della residua forma di tutela del creditore di chiedere il fallimento – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).».



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

COMUNICATI

[Comunicato del 27 febbraio 2019](#): MISURE DI PREVENZIONE PER GLI INDIZIATI DI “TRAFFICI DELITTUOSI”: TROPPO GNERICA LA FORMULA NORMATIVA

[Comunicato del 27 febbraio 2019](#): SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO O DIVIETO DI SOGGIORNO: TROPPO GENERICHE LE PRESCRIZIONI DI “VIVERE ONESTAMENTE” E DI “RISPETTARE LE LEGGI”

3. Sezioni Unite.

Sez. un. pen., c.c. 28 febbraio 2019, Pres. Carcano, Rel. Di Stefano.

Impugnazione – Sentenza contumaciale – Restituzione del termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. – Riferibilità conoscenza del procedimento ex ante Legge n. 67 del 2014.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, all’esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite, in ordine alla questione devoluta: «Se, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale *ex art.175 comma 2, c.p.p.*, nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento debba essere riferita solo alla conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di “*vocatio in iudicium*” o anche a quella contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari», hanno dato la seguente soluzione:

«La conoscenza deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*. Tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., che non è di per sé sufficiente a garantire all'imputato anche quella del processo, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza».

L'ordinanza di rimessione n. 54050, emessa dalla Sez. I pen. il 5 novembre 2018 (dep. 4 dicembre 2018), Pres. Mazzei, Rel. Centonze, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 60.

Sez. un. pen., ud. 28 febbraio 2019, Pres. Carcano, Rel. Boni.

Leggi speciali – Bancarotta fraudolenta ex art. 216 l.fall. – Pene accessorie – Commisurazione alla luce della Sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite, in ordine alla questione di diritto devoluta: «Se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216 legge fall., come riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, debbano essere commisurate, ai sensi dell'art. 37 c.p., alla pena principale applicata, ovvero debbano essere determinate dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.», hanno fornito la seguente soluzione:

«Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.».

L'ordinanza di rimessione n. 56458, emessa dalla Sez. V pen. il 12 dicembre 2018 (dep. 14 dicembre 2018), Pres. Vessichelli, Rel. Scotti, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 60.

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 8654 dell'8 febbraio 2019 \(dep. 27 febbraio 2019\), Pres. Ciampi, Rel. Di Salvo.](#)

Leggi speciali – Stupefacenti – Commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa - Applicabilità della legge 2 dicembre 2016 n. 242 – Irrilevanza penale della condotta.

La Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, legge 2 dicembre 2016 n. 242 - e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L - rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa”*.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II sent. 15 novembre 2018 – 18 febbraio 2019 n. 7289 Pres. Prestipino, Rel. Messina D'agostini.](#)

Aggravante della minaccia commessa con armi – Configurabilità dell'effetto intimidatorio.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante della minaccia commessa con armi, ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, essendo tale effetto intimidatorio dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato ma dal fatto che esso abbia una fattezze del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile).

[Sez. II sent. 12 febbraio 2019 – 19 febbraio 2019 n. 7596 Pres. Gallo, Rel. Ariolli.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Ricettazione assegni in bianco e documenti – Esclusione.

Non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità.

[Sez. V sent. 28 gennaio 2019 – 26 febbraio 2019 n. 8427, Pres. Morelli, Rel. Pistorelli.](#)

Attenuante di cui all'art. 62, n.6, c.p. – Quando il risarcimento deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6, c.p., il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese.

[Sez. V sent. 17 gennaio 2019 – 25 febbraio 2019 n. 8195, Pres. Pezzullo, Rel. Morosini.](#)

Causa di giustificazione – Esercizio del diritto di critica – Nozione di continenza e lesione dell'altrui reputazione.

Con riferimento alla nozione di “continenza”, occorre ricordare che di essa non si può invocare l'esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione. Se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento l'esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e quindi contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

[Sez. IV, sentenza 31 gennaio 2019 – 25 febbraio 2019 n. 8133 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella](#)

Colpa cosciente – Art. 61 n. 3 c.p.p. – Obbligo di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato

La colpa cosciente è configurabile nel caso in cui la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ma egli abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ed abbia, comunque agito con il convincimento di poterlo evitare sicché, ai fini della valutazione della responsabilità, il Giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell'evento bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato.

[Sez. VI sent. 12 dicembre 2018 – 27 febbraio 2019 n. 8667, Pres. Fidelbo, Rel. Bassi.](#)

Computo della pena – Reato continuato - Reati puniti con sanzioni eterogenee - Modalità.

Ai fini della determinazione della pena per il reato continuato relativo a reati puniti con sanzioni eterogenee nel genere e nella specie, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del *favor rei*, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. Ciò nondimeno, nell'eseguire tale operazione, il giudice non potrà mai applicare a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato-satellite.

[Sez. I, Sent. n. 8033 del 5 febbraio 2019 \(dep. 22 febbraio 2019\), Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Sospensione condizionale della pena – Entità delle sanzioni inflitte – Superamento dei limiti di pena indicati dall'art. 163 c.p. per la sola pena detentiva – Legge n. 145 del 2004 – Discrezionalità del giudice.

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria, irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 c.p. ad opera della L. n. 145 del 2004, il giudice può disporre la sospensione della pena, se quella detentiva di per sé non eccede il limite suddetto (Sez. 2, n. 4853 del 15/01/2010, Rv. 246278; Sez. 1, n. 53632 del 11/07/2017, Rv. 271820).

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II sent. 29 gennaio 2019 – 26 febbraio 2019 n. 8459 Pres. Gallo, Rel. Aielli.](#)

Appropriazione indebita – Mancata indicazione di una destinazione di scopo del denaro consegnato – Insussistenza elemento oggettivo.

Ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia appunto il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

[Sez. II sent. 8 novembre 2018 – 18 febbraio 2019 n. 7278 Pres. Cammino, Rel. Pacilli.](#)

Estorsione “contrattuale” – Ingiusto profitto con altrui danno ravvisabile nella costrizione al rapporto negoziale.

Nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.

[Sez. II sent. 15 novembre 2018 – 18 febbraio 2019 n. 7289 Pres. Prestipino, Rel. Messina](#)

D'agostini.

Estorsione e truffa aggravata – Criterio distintivo.

Integra il reato di estorsione, e non quello di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota; il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica *ex ante*, che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato

[Sez. II sent. 24 gennaio 2019 – 19 febbraio 2019 n. 7594 Pres. Gallo, Rel. Alma.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Acquisizione da parte del datore di lavoro di somme a conguaglio dall'INPS in conseguenza di false attestazioni – Configurabilità.

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316 ter c.p.*, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

[Sez. VI sent. 4 dicembre 2018 – 27 febbraio 2019 n. 8657, Pres. Fidelbo, Rel. Giancesini.](#)

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – previsione di cui al terzo comma art. 388 c.p. – Natura del reato - Conseguenze.

Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall'art. 388, comma terzo, c.p., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, così che, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, si deve escludere che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un'ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi.

[Sez. VI sent. 4 dicembre 2018 – 27 febbraio 2019 n. 8656, Pres. Fidelbo, Rel. Mogini.](#)

Ritrattazione – Natura soggettiva – Applicazione in favore dell'istigatore - Limiti.

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

[Sez. II sent. 8 novembre 2018 – 20 febbraio 2019 n. 7835 Pres. Cammino, Rel. Monaco.](#)

Strage – Reato a consumazione anticipata – Inapplicabilità della disciplina del tentativo.

Il reato di strage si configura quando gli atti compiuti siano tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non siano limitati ad offendere soltanto la vita di una singola persona. Il reato di cui all'art. 422 c.p., quindi, è da ritenersi consumato allorché la condotta posta in essere abbia la “capacità” di porre in pericolo la vita di più persone e determinare una strage, a prescindere che si verifichino o no uno o più eventi letali. In questo senso il reato di strage ha la natura di reato a consumazione anticipata che determina l'inapplicabilità della disciplina del tentativo.

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sent. 21 settembre-27 febbraio 2019, n. 8519, Pres. Cervadoro, Rel. Aceto](#)

Legge stupefacenti - Reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga - Applicabilità dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Criteri di valutazione.

La reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva.

[Sez. III, sent. 13 novembre-19 febbraio 2019, n. 7394, Pres. Andreazza, Rel. Cerroni](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Reati paesaggistici - Sequestro preventivo - Requisiti della concretezza ed attualità del pericolo - Sussistenza - Condizioni.

In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, essendo invece necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, sulla base di un approfondito accertamento da parte del giudice di merito circa la natura del vincolo medesimo e la situazione preesistente alla realizzazione dell'opera abusiva

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 17 gennaio 2019 – 25 febbraio 2019 n. 8197, Pres. Pezzullo, Rel. Morosini.](#)

Appello – Divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata.

Nel giudizio di appello, il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione.

[Sez. V sent. 22 gennaio 2019 – 26 febbraio 2019 n. 8417, Pres. Zaza, Rel. Caputo.](#)

Appello – Ammissibilità dell'appello proposto, ai soli effetti civili, dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace.

La persona offesa costituita parte civile può proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, stante la regola generale dettata dall'art. 576 c.p.p. applicabile, in virtù dell'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, anche nel processo davanti al



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

giudice di pace. D'altra parte, del pari consolidato è l'orientamento in forza del quale l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.

Sez. III, sent. 23 novembre-27 febbraio 2019, n. 8529, Pres. Sarno, Rel. Socci

Appello - Poteri del Giudice - Applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Sez. IV, sentenza 6 febbraio 2019 – 20 febbraio 2019 n. 7676 – Pres. Piccialli – Rel. Serrao

Avvisi al difensore - Guida in stato di ebrezza – Art. 186 CdS – Omesso avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. – Nullità - Decreto penale di condanna – Deducibilità

La nullità, conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre all'esame alcolometrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, ex artt. 180 e 182 c.p.p., in caso di emissione di decreto penale di condanna, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, equiparato alla sentenza di condanna di primo grado.

Sez. VI sent. 4 settembre 2018 – 27 febbraio 2019 n. 8672, Pres. Fidelbo, Rel. Mogini.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Chiamata di correo – Pluralità di dichiarazioni – Valutazione del giudice.

In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime.

[Sez. VI sent. 13 settembre 2018 – 27 febbraio 2019 n. 8669, Pres. Capozzi, Rel. Agliastro.](#)

Convalida dell'arresto – Udienza – Avviso – Termini – Congruità del termine a comparire concesso.

È affetto da nullità, per inidoneità dell'atto a conseguire il suo scopo, l'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto inviato al difensore con anticipo talmente ridotto, rispetto a quello di celebrazione dell'udienza, da far ragionevolmente presumere una oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell'attività. *(Nel caso di specie il difensore di fiducia – del Foro di Potenza – era stato avvisato della celebrazione dell'udienza (che si sarebbe celebrata a Bari) 30 minuti prima dell'orario previsto).*

[Sez. V sent. 11 gennaio 2019 – 19 febbraio 2019 n. 7565, Pres. Miccoli, Rel. Romano.](#)

Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Impossibilità di far luogo alle statuizioni civili.

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-*bis* c.p.

[Sez. II sent. 10 gennaio 2019 – 18 febbraio 2019 n. 7315 Pres. Prestipino, Rel. Alma.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Decreto del P.M. di perquisizione e sequestro delle cose pertinenti al reato indicate genericamente – Esecuzione ad opera della p.g. – Necessaria convalida del sequestro.

L'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria, il tutto con la conseguenza che, laddove la convalida non intervenga nei termini previsti dall'art. 355 c.p.p., consegue l'inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate.

[Sez. III, sent. 15 novembre-25 febbraio 2019, n. 8081, Pres. Aceto, Rel. Cerroni](#)

Diritto di difesa - Rinuncia al mandato difensivo - Nomina del difensore d'ufficio - Necessità - Designazione ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

[Sez. II sent. 8 novembre 2018 – 18 febbraio 2019 n. 7281 Pres. Cammino, Rel. Pacilli.](#)

Diritto di querela del legittimo detentore della cosa – Appropriazione indebita.

Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

[Sez. V sent. 4 febbraio 2019 – 15 febbraio 2019 n. 7241, Pres. Sabeone, Rel. Settembre.](#)

Errore percettivo del giudice di legittimità - Applicabilità dell'art. 130 c.p.p. nei casi in cui non sia consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 625-*bis* c.p.p.

Il dispositivo d'udienza - che è letto subito dopo la deliberazione e non è suscettibile di modificazione sostanziale - esprime la volontà della legge nel caso concreto, la quale va apprezzata sulla base dell'enunciato riportato sul ruolo d'udienza (comunicato alle parti) e sulla base delle proposizioni che lo compongono, senza possibilità di integrazione postuma. Solo così, infatti, è possibile dare un significato all'art. 525 c.p.p., per il quale "la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento". Tale disposizione mira a garantire la continuità tra il momento della formazione della prova e quello della decisione ed è rispettata se la "deliberazione" è autosufficiente, perché contiene in sé gli elementi atti ad identificare la volontà del giudice. Il contrasto tra dispositivo e motivazione va risolto con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza col ricorso alla correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. Tale principio è applicabile anche alle pronunce della Corte di Cassazione allorché non sia consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 625-*bis* c.p.p. per mancanza di legittimazione da parte dell'interessato. Infatti l'errore "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario.

[Sez. VI sent. 14 febbraio 2019 – 25 febbraio 2019 n. 8316, Pres. Paoloni, Rel. Bassi.](#)

Giudizio abbreviato – Richiesta formulata da soggetto incapace di intendere – Nullità assoluta.

L'instaurazione e la conseguente celebrazione del giudizio abbreviato sulla base della richiesta formulata dall'imputato di cui sia stata accertata l'incapacità di intendere e di volere e l'incapacità di stare in giudizio al momento in cui ha espresso la volontà sono insanabilmente viziati da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento e non preclusa dall'opzione per il rito speciale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

[Sez. V sent. 27 novembre 2018 – 20 febbraio 2019 n. 7801, Pres. Scarlini, Rel. Fidanzia.](#)

Giudice di pace – Decorrenza del termine per impugnare qualora il giudice di pace si autoassegni un termine diverso e maggiore per il deposito della motivazione.

Il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale. Ciò implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p. Ne consegue che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza - qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore -e per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, da quello della notificazione ex art. 548 c.p.p.

[Sez. III, sent. 8 novembre-18 febbraio 2019, n. 7262, Pres. Rosi, Rel. Zunica](#)

Giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione - Rapporti con il giudizio penale di cognizione - Autonomia - Limiti.

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che tuttavia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, o non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.

[Sez. VI sent. 7 febbraio 2019 – 25 febbraio 2019 n. 8332, Pres. Petruzzellis, Rel. De Amicis.](#)

Misure cautelari – Riesame – Valutazione degli elementi forniti dalla difesa – Valutazione del giudice.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

L'obbligo imposto dall'art. 292, comma 2, c.p.p. in ordine alla valutazione di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, richiede che il giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio degli stessi, in guisa che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e generica.

[Sez. VI sent. 19 settembre 2018 – 18 febbraio 2019 n. 7355, Pres. Paoloni, Rel. Silvestri.](#)

Misure cautelari – Rischio di reiterazione del reato – Reati contro la pubblica Amministrazione – Rilevanza dell'intervenuta sospensione dal servizio - Motivazione.

Nei reati contro la P.A., anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), c.p.p., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie *ex art.* 274, comma 1, lett. c), c.p.p. pure nel caso in cui il soggetto risulti dimesso dalla carica, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'indagato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.

[Sez. V sent. 20 dicembre 2018 – 25 febbraio 2019 n. 8206, Pres. Morelli, Rel. Pezzullo.](#)

Misure cautelari - Motivazione delle ordinanze cautelari personali – Necessità di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza – Quando la motivazione del tribunale del riesame deve ritenersi apparente.

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p. dalla legge 47/2015, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

mentre gli elementi fattuali possono essere trascritti, così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta. In particolare, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, se può ritenersi soddisfatta anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, deve in ogni caso accompagnarsi per ciascuna contestazione e posizione, ad un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto senza il ricorso a formule stereotipate proprio perché atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacità di attagliarsi ad ogni e più svariata ipotesi. Si deve ritenere apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del g.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità.

[Sez. VI sent. 19 dicembre 2018 – 19 febbraio 2019 n. 7630, Pres. Mogini, Rel. Capozzi.](#)

Patteggiamento – Provvedimento del giudice – Misura di sicurezza – Limiti all'impugnazione.

Posto che il comma 2-*bis* dell'art. 448 c.p.p. stabilisce che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'illegalità ... della misura di sicurezza», resta testualmente estraneo al sindacato di legittimità - ristretto ai profili di illegalità della misura - la diversa fattispecie della misura di sicurezza la cui applicazione sia denunciata per vizio di motivazione, nella differente riconducibilità delle descritte ipotesi al vizio di cui all'art. 606,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

comma 1, lett. e) c.p.p. (*Decisione con la quale la Corte si pone in consapevole contrasto con altro orientamento del quale sono espressione Cass. III 30064/2018 e Cass. IV 22824/2018*)

Sez. IV, sentenza 16 novembre 2018 – 19 febbraio 2019 n. 7524 – Pres. Di Salvo – Rel. Cenci

Proscioglimento prima del dibattimento – Art. 469 c.p.p. – Presupposti

La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 c.p.p. da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico.

Sez. II sent. 24 gennaio 2019 – 19 febbraio 2019 n. 7594 Pres. Gallo, Rel. Alma.

Qualificazione giuridica del fatto – Questione deducibile per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione – Requisiti.

La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere *ex art. 609 c.p.p.* e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto.

Sez. IV, sentenza 5 dicembre 2018 – 19 febbraio 2019 n. 7532 – Pres. Izzo – Rel. Di Salvo

Querela – Art. 336 c.p.p - Formalità – Costituzione di parte civile – Equipollenza - Presupposti

La denuncia non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela ove quest'ultimo non contenga l'univoca manifestazione, da parte del soggetto, legittimato, della volontà di chiedere la punizione del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

colpevole atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia. Da ciò ne deriva come non sia possibile inferire la volontà di querela dalla costituzione di parte civile posto che la volontà di perseguire il responsabile del reato non può essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia allorché il tenore di quest'ultima risulti del tutto privo di indicazioni al riguardo.

[Sez. V sent. 16 novembre 2018 – 27 febbraio 2019 n. 8544, Pres. Bruno, Rel. De Gregorio.](#)

Revoca della costituzione di parte civile a seguito di risarcimento del danno – Determinazione di annullamento delle statuizioni civilistiche – Limiti dell'effetto estensivo della determinazione al coimputato non impugnante.

La revoca della costituzione di parte civile, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. È pertanto illegittima la conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna da parte del giudice d'appello investito della "*res iudicanda*" dall'imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata revocata a seguito del risarcimento del danno. Deve, peraltro, osservarsi relativamente all'applicazione dell'effetto estensivo al coimputato non impugnante della determinazione di annullamento delle statuizioni civilistiche che l'effetto estensivo dell'impugnazione *ex art 587 c.p.p.* concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori.

[Sez. VI sent. 6 febbraio 2019 – 25 febbraio 2019 n. 8326, Pres. Petruzzellis, Rel. Tronci.](#)

Richiesta di restituzione in termini _ Effettiva conoscenza del procedimento – Rilevanza atti di Polizia Giudiziaria antecedenti all'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. - Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

L'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi discendere dal compimento di atti d'iniziativa della polizia giudiziaria in un momento antecedente alla formale instaurazione del procedimento relativo, integrata unicamente dalla iscrizione del nominativo della persona sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato, di cui all'art. 335 del codice di rito.

Sez. IV, sentenza 27 novembre 2018 – 19 febbraio 2019 n. 7546 – Pres. Izzo – Rel. Cenci

Ricorso per Cassazione – Sentenza – Mancata conoscenza della morte del reo – Ricorso Straordinario ex art. 625 bis c.p.p.

La Cassazione che si è pronunciata nei confronti di un imputato, dopo la sua morte, ha il potere - dovere di revocare la propria decisione, anche d'ufficio, con la procedura di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come condizione di procedibilità.

Sez. II sent. 14 dicembre 2018 – 18 febbraio 2019 n. 7290 Pres. Prestipino, Rel. Cianfrocca.

Utilizzabilità ex art. 500 comma 4 c.p.p. delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone che si sottragga volontariamente all'esame – Irrilevanza del timore "autoindotto".

Ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali del dichiarante, occorre l'esistenza di "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso e che devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività. Di certo, dunque, non si può dare rilievo al timore "autoindotto" nel teste che, sia pure legittimamente e comprensibilmente intimidito ma, comunque, per sua libera scelta, si sia allontanato rendendosi irreperibile rendendo in tal modo impossibile la ripetizione in dibattimento delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini senza che, tuttavia, siano emersi elementi concreti in merito



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

all'esistenza di una condotta intimidatoria di cui egli fosse stato vittima e che non può evidentemente sovrapporsi ed identificarsi con quella che ha formato oggetto della imputazione. In altri termini, in assenza di circostanze che, anche a livello meramente indiziario, consentano di ritenere che il teste sia stato destinatario di indebite pressioni, non si può dare rilievo a considerazioni e timori di natura soggettiva e che siano fondati esclusivamente sulla stessa condotta di reato sulla quale il teste sia stato chiamato a riferire.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 5 febbraio 2019 - 22 febbraio 2019, n. 8041 Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella](#)

Affidamento in prova al Servizio Sociale – Mezzi tipici a disposizione dell'A.G. per la formulazione del giudizio prognostico di completo reinserimento sociale – Necessaria valutazione di ogni altro ed ulteriore fattore – Sussistenza.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato: così, la valutazione dei precedenti penali del soggetto - specialmente se gli stessi non si riferiscono a fatti molto recenti - non può assumere carattere esclusivo, dovendo invece tale valutazione essere compiuta in collegamento con ogni altro possibile elemento di giudizio e, in particolare, con il più attuale comportamento del condannato. Ciò, soprattutto, al fine di stabilire se la sua personalità si sia in qualche modo evoluta in senso positivo e se la sua eventuale residua pericolosità sociale possa essere, o non, agevolmente fronteggiata, fino a sparire del tutto, con le prescrizioni che la misura alternativa necessariamente



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

comporta (Sez. 1, n. 61 del 11/01/1995, Rv. 200475; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Rv. 203154; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Rv. 258402; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602

F. Misure di prevenzione.

[Sez. V sent. 16 novembre 2018 – 18 febbraio 2019 n. 7334, Pres. Bruno, Rel. Riccardi.](#)

Confisca diretta del profitto del reato – Reimpiego del profitto medesimo – Limiti della confisca.

La misura ablativa di cui all'art. 240 c.p. si deve ritenere una confisca diretta del profitto del reato, non una confisca di valore (o per equivalente), peraltro non prevista in via generale dal nostro ordinamento. Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. Sicché, allorché il profitto “diretto” del reato venga reimpiegato mediante acquisizione di beni diversi dal denaro o dai beni originariamente conseguiti, non è possibile disporre la confisca diretta, ai sensi dell'art. 240 c.p., salvo che l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo.

[Sez. I sent. 5 febbraio 2019 - 22 febbraio 2019, n. 8038 Pres. Di Tomassi, Rel. Aliffi](#)

Misure di prevenzione – Pericolosità *generica* (artt. 1 e 4 co. 1 lett. “C” d.lgs. n. 159/2011) e *qualificata* (art. 4 comma 1 lett. “A” del medesimo decreto) – Riquilificazione della tipologia di pericolosità da parte del giudice – Violazione della correlazione tra accusa e decisione – Insussistenza – Effettività del contraddittorio – Necessità.

Pur non operando nel procedimento di prevenzione i principi della nota decisione emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo in data 11.12.2007 (caso Drassich) e non essendo, quindi, necessario che la difesa sia «chiamata ad esprimersi» prima della decisione sulle diverse ipotesi di qualificazione del reato, il giudice può legittimamente ritenere una «categoria normativa» di pericolosità in cui inquadrare il



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

soggetto diversa da quella originariamente ipotizzata, facendo applicazione del generale principio cui è sottesa la formulazione dell'art. 521, comma 1 cod. proc. pen., solo se la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi fattuali posti a fondamento della proposta e se su tali elementi sia stato assicurato lo sviluppo di un contraddittorio effettivo e congruo rispetto alla decisione finale. Scopo del procedimento di prevenzione è accertare se il proposto sia inquadrabile in una delle categorie di pericolosità tipizzate negli art. 1 e 4 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, sulla scorta degli elementi fattuali oggetto di contraddittorio tra le parti; di conseguenza la decisione finale, che comprende anche la valutazione prognostica sulle future condotte offensive, è inficiata se il nuovo inquadramento risulta fondato su elementi fattuali sui quali il diritto di difesa è stato esercitato in modo parziale ed incompleto.

[Sez. V sent. 11 gennaio 2019 – 28 febbraio 2019 n. 8716, Pres. Miccoli, Rel. Sessa.](#)

Provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione – Cessione del credito ipotecario successiva alla trascrizione del provvedimento – Ammissibilità della ragione creditoria se viene dimostrata la buona fede.

Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. La buona fede del creditore ha ad oggetto l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; e in quanto tale può ben ricorrere anche laddove il bene sia successivamente sottoposto a sequestro. Il creditore cessionario, quindi, è chiamato a provare, ai fini dell'ammissione del credito, non tanto la mancata conoscenza del provvedimento di sequestro o di confisca, quanto la sussistenza originaria del requisito della buona fede, ovvero la buona fede originaria. Ovviamente ciò non può essere sufficiente, atteso il lasso di tempo trascorso rispetto a quel momento originario, ben potendo essere intervenute



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

medio tempore delle vicende idonee ad incidere sulla vicenda soggettiva de qua. In altri termini oltre che la buona fede originaria dovrà essere provata dal cessionario anche la buona fede propria, sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il proposto.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Alberto De Sanctis, Frida Scicolone: ***LA FRODE ASSICURATIVA*** Giuffrè

Giovanni Flora, Antonella Marandola (a cura di): ***LA NUOVA DISCIPLINA DEI DELITTI DI CORRUZIONE. PROFILI PROCESSUALI (L. 9 GENNAIO 2019 N. 3 cd. SPAZZACORROTTI)*** Pacini

Giuseppe Macrina: ***MISURE DI PREVENZIONE. PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE. Aggiornato al d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 (cd. decreto sicurezza, convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2018 n. 132)*** Pacini

Vincenzo Riganti: ***RADICALISMO ISLAMICO E DIRITTO PENALE. ORIGINI DEL FENOMENO ED ERRORI NEL SISTEMA DI REAZIONE IN EUROPA E IN SPAGNA***
Cacucci



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Pietro Sorbello: *ABUSO DEL DIRITTO E REPRESSIONE PENALE* Dike Giuridica Editrice

Mario Romano: *I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. I delitti dei pubblici ufficiali* Giuffrè

Alessandro Trinci: *IL GIUDIZIO ABBREVIATO* Pacini

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario ciclo “*Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro*”: *LA FASE PRELIMINARE TRA COMPLETEZZA INVESTIGATIVA E RAGIONEVOLE DURATA* (Università degli Studi di Pavia)

Pavia, martedì 5 marzo 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6

Convegno: *PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE: ITALIA E STATI UNITI* (Università degli Studi di Milano)

Milano, martedì 12 marzo 2019, ore 9.30, Università degli Studi – Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12

Convegno: *IL RUOLO DEL GIUDICE NELLA SOCIETA’ CHE CAMBIA* (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Milano, martedì 12 marzo 2019, ore 14.30, Aula G. 127 Pio XI, Largo A. Gemelli 1

Convegno: *QUESTIONI DI FINE VITA da Piergiorgio Welby a Fabiano Antoniani* (Università degli Studi Roma Tre)

Roma, giovedì 14 marzo, ore 9.30, Università degli Studi “Roma Tre” – Aula Magna del Rettorato – Dipartimento di Giurisprudenza, Via Ostiense 159



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Workshop tematici di approfondimento al corso “*INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO*”: *Le intersezioni fra la Cedu, il diritto dell’UE e l’ordinamento penale italiano – come individuarle e gestirle alla luce dei principi e degli istituti più ricorrenti. III Incontro: la prescrizione del reato nel dialogo fra le corti – le sentenze Taricco e cd. Taricco bis della Corte di Giustizia UE* (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 15 marzo 2019, ore 15, Auditorium Ordine degli Avvocati, Santa Croce, P.le Roma 494

Seminario: *DIRITTO PENALE DEGLI STRANIERI E DELLE MNORANZE* (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 18 marzo 2019, ore 14.30, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro, S. Marco 4810

Seminario di esecuzione penale: *L’INCIDENTE DI ESECUZIONE* (Camera Penale di Milano Giandomenico Pisapia)

Milano, mercoledì 20 marzo 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Corso: *LE NUOVE IMPUGNAZIONI – OSTACOLI E RIMEDI II Modulo: Il ricorso per Cassazione* (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 22 marzo 2019, ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza n. 39

Incontro di studio: *IL LABIRINTO DEL PROCESSO TRA CORTE COSTITUZIONALE, CORTI INTERNAZIONALI, NORMATIVA INTERNAZIONALE E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI* (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 26 marzo 2019, ore 14.30, Salone Valente



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Seminario ciclo “*Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro*”:
***RESRTIZIONI DELLA LIBERTA’ PERSONALE ANTE IUDICIUM E RINNOVATO
RAPPORTO TRA INDIVIDUO E AUTORITA’*** (Università degli Studi di Pavia)

Pavia, martedì 26 marzo 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6

Convegno: ***MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO ED IN
MATERIA I TRASPARENZA DEI PARTITI POLITICI E DEI MOVIMENTI POLITICI -
(l. 9 gennaio 2019, n. 3) - Le novità salienti del nuovo assetto normativo dei reati contro la p.a.***
(Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, mercoledì 27 marzo 2019, ore 15, Centro di formazione, cultura e attività forensi Via XII
Ottobre, 3

Incontro di studio: ***IL DIRITTO PENALE FALLIMENTARE NEL NUOVO CODICE
DELLA CRISI D’IMPRESA*** (C.RI.F.S.P.)

Bologna, lunedì 1 aprile 2019, ore 15, Aula Magna – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
“E. Redenti”, Via B. Andreatta 4

Seminario ciclo “*Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro*”: ***LA
SCOMMESSA DEI RITI ALTERNATIVI*** (Università degli Studi di Pavia)

Pavia, martedì 9 aprile 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6

Seminario ciclo “*Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro*”: ***IL
FRAGILE EQUILIBRIO DEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE*** (Università degli Studi di
Pavia)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 63 – 1 marzo 2019

Pavia, martedì 16 aprile 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6

Seminario di esecuzione penale: ***IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, COMPETENZA – LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 17 aprile 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7